DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO n. 6 / 2025

Oggetto: Approvazione del finanziamento bancario per acquisto autobus – condizioni e adempimenti conseguenti

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che

Con precedente determina è stato approvato l'acquisto dell'autobus matr. 1244 – targa FV703NE da TUA S.p.A., con impegno di spesa e ricorso a finanziamento bancario;

Si è avviata interlocuzione con BPER Banca S.p.A. per la concessione di un finanziamento a medio termine destinato a coprire parte della spesa sostenuta per l'acquisto e l'adeguamento del mezzo;

BPER Banca S.p.A., Filiale di Pescara AG.1, ha comunicato con lettera del 28/10/2025 la disponibilità ad accordare alla società un prestito aziendale alle condizioni di seguito specificate;

Preso atto

Delle condizioni economiche e contrattuali riassunte nel Documento di Sintesi e negli atti allegati:

Importo finanziamento: € 29.000,00;

Durata: 36 mesi;

Tasso di interesse nominale annuo: 4,730% variabile (Euribor 3 mesi + spread 2,700 p.p.), con TAEG 6,55%;

Rimborso in 36 rate mensili costanti di € 865,64 (prima rata 28/11/2025);

Spese di istruttoria: € 580,00; spese incasso rata: € 3,50; spese invio comunicazioni cartacee: € 0,90;

Nessuna garanzia richiesta;

Piano di ammortamento allegato;

Modalità di erogazione: accredito sul c/c aziendale presso BPER Banca S.p.A., Filiale di Pescara AG.1, IBAN IT23B0538715402000003976838;

Rimborso rateale mediante addebito automatico sul medesimo conto corrente;

Applicazione delle condizioni e delle clausole contrattuali riportate nel contratto di prestito aziendale, con specifica approvazione delle clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c. (interessi di mora, risoluzione espressa, facoltà di modifica unilaterale, foro competente, ecc.);

Considerato

Che le condizioni risultano coerenti con l'impegno di spesa approvato e con le necessità aziendali;

Che lo Statuto della società attribuisce all'Amministratore Unico la facoltà di contrarre finanziamenti per il raggiungimento degli scopi sociali;

Che sono rispettati i principi di trasparenza, economicità e congruità delle operazioni finanziarie delle società in house;

DETERMINA

Di approvare il finanziamento bancario con BPER Banca S.p.A., Filiale di Pescara AG.1, alle condizioni di cui in premessa, per l'importo di € 29.000,00 e durata 36 mesi;

Di disporre l'accredito della somma finanziata sul conto corrente aziendale n. 0867/03976838, IBAN IT23B0538715402000003976838;

Di autorizzare il rimborso mediante addebito automatico delle rate mensili secondo il piano di ammortamento allegato;

Di dare atto che non sono richieste garanzie accessorie e che il finanziamento è regolato dalle condizioni generali e particolari accettate in contratto;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di curare ogni adempimento relativo alla stipula e alla gestione del finanziamento;

Di trasmettere copia del presente atto al Revisore dei Conti e al Socio Unico per opportuna conoscenza e controllo;

Di pubblicare la determina nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Società Partecipate - Provvedimenti".

A.U. Spoltore Servizi



BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20, Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360, Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361, Capitale sociale Euro 2.909.962.900,57 al 01.06.2025, Codice ABI 5387.6, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6, PEC: bper@pec.gruppobper.it, bper.it, group.bper.it

MODENA 28/10/2025

Spettabile

SPOLTORESERVIZI S.R.L.
MONTE
STRADA STATALE 16 BIS 16
65010 SPOLTORE PE

0867 PESCARA AG.1

Vi comunichiamo che, a seguito della Vostra richiesta, questa Banca è disponibile ad accordarVi un prestito con le caratteristiche e alle condizioni economiche di seguito riportate.

Prestito Aziendale nr.	055/05546899
Tipo prestito	PRESTITI AZIENDALI M/T
Prodotto	PBXR34 FIN.ORD TV EUR 3ML ARR.0,005
Accordo/Convenzione	

Il rapporto di finanziamento sarà regolato dalle "Norme che disciplinano il contratto di prestito aziendale" di seguito riportate. Le condizioni economiche applicabili al rapporto saranno quelle contenute nel Documento di Sintesi che, oltre a costituire il frontespizio del contratto, ne rappresenta parte integrante per accordo delle parti.

DOCUMENTO DI SINTESI — PROGRESSIVO 1

T.A.E.G. (Tasso annuo effettivo globale)	6,55 %
IMPORTO FINANZIAMENTO	29.000,00 Euro
DURATA AMMORTAMENTO	36 Mesi
TASSI	
TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO	4,730 %
INDICE DI RIFERIMENTO	EURIBOR 3 MESI LETTERA 360 MEDIA MESE ARR.TA 0,005
VALORE INDICE DI RIFERIMENTO	+ 2,030 %
SPREAD AMMORTAMENTO	+ 2,700 p.p.
TASSO MINIMO AMMORTAMENTO	2,700 %
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL TASSO DI MORA	SCARTO SU TASSO SCADENZA RATA
MAGGIORAZIONE MORA	+ 3,000 p.p.
SPESE	
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	
ISTRUTTORIA	580,00 Euro
SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	
GESTIONE PRATICA	0,00 Euro annuali
INCASSO RATA	3,50 Euro
INVIO COMUNICAZIONI	
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE	0,90 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE	0,00 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO QUIETANZA (IN FORMA CARTACEA)	0,75 Euro
INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO (IN FORMA CARTACEA)	5,00 Euro
SPESA A CARICO DELL'ACCOLLANTE NEL CASO DI ACCOLLO DEL MUTUO	300,00 Euro
CERTIFICAZIONE COMPETENZE	0,00 Euro
VARIAZIONI CONTRATTUALI DI QUALSIASI NATURA	1,500 % sul debito residuo, minimo 300,00 Euro
PER I CLIENTI CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI MICRO-IMPRESA, LE VARIAZIONI CONTRATTUALI AVVENGONO SENZA L'ADDEBITO DI SPESE	
COMPENSO ONNICOMPRENSIVO PER ESTINZIONE ANTICIPATA, TOTALE O PARZIALE	2,000 % del capitale rimborsato anticipatamente
PIANO DI AMMORTAMENTO	
TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO	rata costante francese
TIPOLOGIA DELLA RATA	Costante
PERIODICITA' DELLE RATE DI AMMORTAMENTO	mensile
ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	
CALCOLO INTERESSI AMMORTAMENTO	anno commerciale 360/360
CALCOLO INTERESSI DI MORA	anno civile 365/365 (366 se bisestile)
PERIODICITA' INVIO RENDICONTO	annuale
PERIODICITA' INVIO DOCUMENTO DI SINTESI	annuale

*
 *
 *
 *
 *

Piano di ammortamento - Allegato del documento di sintesi

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI PRESTITO AZIENDALE

ART. 1 - La Parte finanziata si obbliga ad effettuare il rimborso della somma erogata mediante versamenti di rate di ammortamento, aventi le caratteristiche riportate nel presente contratto, comprensive ciascuna di una quota capitale e d'interessi. Qualora tra la data d'erogazione e la data d'inizio dell'ammortamento intercorra un numero di giorni diverso dalla periodicità prescelta, saranno calcolati per tale periodo, gli interessi di preammortamento. Il rimborso di tali interessi avverrà nel modo ed alle condizioni contrattualmente pattuite.
Le singole rate d'ammortamento saranno addebitate automaticamente a scadenza sul conto precedentemente indicato, sul quale la Parte finanziata s'impegna a costituire in tempo utile la necessaria provvista, ovvero saranno corrisposte dalla Parte finanziata per cassa o per mezzo di bollettini di versamento in conto corrente postale, fornti dalla Banca.
La Parte finanziata e la Banca convengono che, ove la modalità di rimborso del finanziamento sia effettuata tramite addebito diretto SEPA, la presente documentazione contrattuale costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso, ai sensi del Rulebook SEPA di riferimento tempo per tempo vigente, ai fini dell'addebito diretto delle rate costituenti il piano di ammortamento.
Le spese, ivi comprese quelle che la Banca dovesse sostenere per la tutela ed il recupero del credito, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al prestito sono ad esclusivo carico della Parte finanziata.

ART. 2 - In caso di mancato puntuale pagamento di qualunque somma dovuta alla Banca in dipendenza del prestito, cosi come nel caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del presente contratto, decorrerà a carico della Parte finanziata, su tale somma e dal giorno dell'inadempimento fino all'effettivo saldo, l'interesse di mora contrattualmente stabilito. Gli interessi saranno calcolati in conformità ad un anno di 365 giorni (366 in caso di anno bisestile) per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
La misura degli interessi di mora nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti non potrà essere mai superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma 4 della l. 7 marzo 1996 n. 108 dovendosi intendere in caso di teorico superamento di detto limite che la loro misura e' pari al limite medesimo.

ART. 3 - La Parte finanziata può, in qualsiasi momento, effettuare rimborsi parziali di capitale od estinguere anticipatamente il prestito, riconoscendo alla Banca, se pattuito, oltre al capitale ed agli interessi dalla data dell'ultima rata corrisposta, un compenso omnicomprensivo nella misura indicata nel presente contratto. Nessun altro onere sarà addebitato. Tempi massimi di chiusura del rapporto: trenta giorni lavorativi.

ART. 4 - La Parte finanziata, per tutta la durata del prestito, anche promettendo il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 Cod. Civ. laddove occorra, e fino alla totale e irrevocabile estinzione delle ragioni di credito vantate dalla Banca nei suoi confronti, si assume fin d'ora l'obbligo di:
- non deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'Articolo 2447 bis e seguenti Codice Civile nonché la stipula di finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'Articolo 2447 decies Codice Civile, salvo preventivo parere favorevole da parte della Banca;
- non apportare modifiche allo statuto e/o all'atto costitutivo e a non modificare la propria attività così come descritta nell'oggetto sociale alla data di stipula del presente contratto di prestito e a non intraprendere attività diverse dalla predetta, neppure attraverso la costituzione di controllate o joint ventures, salvo preventivo parere favorevole da parte della Banca;
- non deliberare e non porre in essere operazioni di finanza straordinaria quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni di conferimento di beni, trasformazione, fusione, scissione e cessione di rami d'azienda, incluse acquisizioni di aziende e/o rami d'azienda, in qualunque forma effettuate, ovvero operazioni straordinarie sul proprio capitale sociale, salva la possibilità della Banca di autorizzare tali operazioni;
- pagare nei termini di legge tutte le tasse, imposte, tributi, oneri e contributi previdenziali e assistenziali ad essa applicabili, ivi comprese eventuali sanzioni amministrative e/o penali;
- mantenere e conservare tutti i beni necessari per lo svolgimento della propria attività in buono stato e a condizioni operative, salvo la normale usura degli stessi, e stipulare e mantenere adeguate coperture assicurative su tutti i beni mobili ed immobili di proprietà;
- rispettare le disposizioni di legge, i regolamenti e le norme ad essa applicabili (ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle in materia lavoristica e previdenziale, quelle in materia di tutela della salute, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, quelle in materia di tutela dell'ambiente e quelle in materia di privacy);
- far sì che nessuna obbligazione di pagamento derivante dal prestito sia postergata o subordinata ad alcuna altra obbligazione di pagamento presente o futura assunta dalla Parte finanziata nei confronti di altri creditori, fatti salvi unicamente i privilegi che discendono direttamente dalla legge;
- non modificare i propri principi contabili rispetto a quelli adottati alla data di stipula del presente contratto di prestito, salvo il preventivo parere favorevole della Banca;
- stipulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi od eseguire ogni formalità richiesti dalla Banca che si rendessero necessari od opportuni in relazione al prestito, per la conferma di eventuali garanzie e/o la rettifica di errori od omissioni;
- a canalizzare i propri flussi commerciali in misura tale da consentire il sostegno delle obbligazioni di pagamento derivanti dal presente contratto di prestito;
È altresì obbligo della Parte finanziata dare immediata comunicazione alla Banca mediante PEC:
- di ogni variazione che intervenga nella propria sede legale;
- di ogni evento dal quale possano derivare variazioni nella consistenza patrimoniale sua o dei propri eventuali garanti, come individuata al momento dell'affidamento.

ART. 5 - Ferma restando, ove occorra, l'applicazione dell'articolo 1186 c.c., la Banca potrà dichiarare risolto il presente contratto di prestito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora:
- la Parte finanziata non provveda al pagamento, puntuale ed integrale, anche di un solo rateo di interessi di preammortamento se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento, ovvero al pronto rimborso delle spese comunque sostenute dalla Banca;
- la Parte finanziata subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, od economica ovvero sia assoggettata e/o venga fatta richiesta dalla Parte finanziata stessa o da terzi, di fallimento o di ogni altra procedura concorsuale tempo per tempo prevista dalla legge, e/o di procedure aventi effetti analoghi, e/o di procedure anche di natura extra-giudiziale quali ad esempio concordati, piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 67 lettera d) L.F. o accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L.F., comportanti il soddisfacimento dei propri debiti con modalità diverse dall'utilizzo dei normali mezzi di pagamento;
- si verifichi qualsiasi evento, circostanza od avvenimento che possa, nel ragionevole giudizio della Banca, influire negativamente:
(a) sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, commerciale, reddituale od operativa della Parte finanziata rispetto a quella di cui all'ultimo bilancio civilistico approvato; ovvero
(b) sulla capacità della Parte finanziata di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni di pagamento previste nel presente contratto di prestito;
- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico della Parte finanziata;

rate di ammortamento già scadute, ed a pagare le successive rate d'ammortamento al lordo dello stesso mancato contributo.

ART. 11 - Agli effetti dell'esatta determinazione del credito della Banca, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa a tutela del credito al consumo, faranno stato in qualsiasi momento, così anche in caso di decadenza del beneficio del termine e di risoluzione del contratto, i libri e le registrazioni della Banca.

Art. 12 La Banca invia alla Parte finanziata, con periodicità almeno annuale e all'estinzione del presente contratto, il Documento di Sintesi periodico ed il Rendiconto. La Parte finanziata ha facoltà di scegliere la modalità di invio, in formato cartaceo o elettronico, delle comunicazioni periodiche suddette. La Banca potrà omettere l'invio del Documento di Sintesi nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente. In tal caso, in qualsiasi momento del rapporto la Parte finanziata potrà ottenere gratuitamente dalla Banca copia del Documento di Sintesi con le condizioni economiche in vigore, che sarà inviato o consegnato tempestivamente, oppure, se ha scelto la modalità di invio in forma elettronica, potrà accedere al Documento di Sintesi aggiornato sul sito web della Banca o ottenerne tempestivamente copia a mezzo posta elettronica.

ART. 13 - Per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e la Parte finanziata in dipendenza del contratto, Foro competente sarà quello di Modena . Al fine dell'invio di qualsiasi comunicazione relativa al rapporto, la Banca elegge domicilio in Modena presso la propria sede legale, e la Parte finanziata all'indirizzo riportato sul contratto o a quello fatto conoscere successivamente con comunicazione scritta.

ART. 14 - Ai fini del trattamento tributario del prestito e degli atti e formalita' ad esso relativi, le Parti stabiliscono l'opportunita' di applicare il regime impositivo ordinariamente dovuto in base alle vigenti disposizioni fiscali.
Resta espressamente convenuto che sarà a totale carico della parte finanziata ogni spesa, ovvero ogni nuovo o maggiore onere fiscale di qualsiasi natura, che dovesse essere sostenuto in relazione al contratto, al finanziamento con esso accordato, alle relative garanzie, o a seguito di disposizioni legislative, giudizi, accertamenti, controlli.
La parte finanziata dovrà rimborsare tali oneri alla Banca, entro 5 (cinque) giorni dalla relativa semplice richiesta scritta corredata dalla documentazione inerente, restando inteso che la Banca deve ricevere alle scadenze pattuite gli importi spettanti ai sensi del contratto franchi da qualsivoglia onere, ritenuta o detrazione.

ART. 15 - L'importo relativo al prestito viene messo a disposizione della Parte finanziata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, salvo che tale disponibilità non sia condizionata al verificarsi di circostanze o eventi particolari.

ART. 16 - La Banca osserva, nei rapporti con la Parte finanziata, le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modifiche, nonché relative disposizioni di attuazione.
La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma.
Per eventuali contestazioni in merito ai rapporti intrattenuti con la Banca, la Parte finanziata ha diritto di rivolgersi all'Ufficio Reclami, istituito presso la Direzione Generale della Banca. Il reclamo deve essere formulato per iscritto e trasmesso mediante lettera o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto; l'attività di gestione del reclamo è gratuita per la Parte finanziata, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato. La Banca si pronuncia sul reclamo entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.) o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.
La Parte finanziata che sia rimasta insoddisfatta, o il cui reclamo non abbia avuto esito nel predetto termine di 60 giorni, e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'ABF:
- nei limiti di Euro 200.000, se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo;
- senza limiti di importo per le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà.

La Guida concernente l'accesso all'ABF è a disposizione della Parte finanziata presso le filiali della Banca, sul sito internet della stessa e sul sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora il Cliente intenda esercitare in giudizio un'azione relativa al presente Contratto, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi alternativamente:
- all'Arbitro Bancario Finanziario;
- ad uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si avvale di mediatori indipendenti.

Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Vi preghiamo di comunicarci la Vostra accettazione, mediante integrale trascrizione e sottoscrizione del presente, nonché di porre particolare attenzione alle seguenti clausole contrattuali e di approvarle specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341,comma 2, e 1342 Cod. Civ. :
ART. 2 - interessi di mora e modalità d'applicazione;
ART. 4 - obblighi della Parte finanziata;
ART. 5 - clausola risolutiva espressa, diritto di compensazione volontaria, diritto di pegno e di ritenzione;
ART. 7 – limitazione della responsabilità della Banca;
ART. 8 - facoltà della Banca di variare unilateralmente le clausole contrattuali;
ART. 11 - validità probatoria delle scritture contabili.
ART. 13 - competenza giudiziaria.

Spett. le

BPER Banca S.p.A.

Filiale di

0867 PESCARA AG.1

Oggetto:

Prestito a consumatori / personale / aziendale n. 055/05546899

per Euro 28.420,00 (VENTOTTOMILAQUATTROCENTOVENTI/00**)

erogato a SPOLTORESERVIZI S.R.L. **(Parte Mutuataria)**

stipulato in data 28/10/2025

DISPOSIZIONI PER L'ACCREDITO DELLA SOMMA MUTUATA, PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DEL PRESTITO E RELATIVE SPESE, COMMISSIONI E IMPOSTE

SPUNTARE L'IPOTESI PRESCELTA:

☒ La Parte Mutuataria autorizza espressamente la Banca mutuante ad accreditare sul **conto corrente** n. 0867/03976838, intestato a SPOLTORESERVIZI S.R.L., presso BPER Banca S.p.A. Filiale di PESCARA AG.1 contraddistinto dall'IBAN IT23B0538715402000003976838., **la somma mutuata**, al netto delle spese di istruttoria, delle imposte (se dovute) e di tutte le altre spese e commissioni elencate nel Documento di Sintesi / S.E.C.C.I.

☐ La Parte Mutuataria autorizza espressamente la Banca mutuante ad emettere, a favore della Parte Mutuataria medesima, un **assegno circolare** non trasferibile dell'importo della **somma mutuata**, al netto delle spese di istruttoria, delle imposte (se dovute) e di tutte le altre spese e commissioni elencate nel Documento di Sintesi / S.E.C.C.I.

☐ La Parte Mutuataria autorizza espressamente la Banca mutuante ad effettuare un bonifico, addebitando il conto corrente n. intestato a contraddistinto dall'IBAN, e accreditando il seguente c/c n. intestato a (*Cooperativa di garanzia*) contraddistinto dall'IBAN, per l'importo di Euro(.....) dalla stessa reclamato, con valuta pari a quella di stipula del prestito in oggetto.

☐ La Parte Mutuataria richiede espressamente la Banca mutuante di emettere un assegno circolare non trasferibile, a favore di(*Cooperativa di garanzia*) per l'importo di Euro (.....) dalla stessa reclamato, con valuta pari a quella di stipula del prestito in oggetto.

☐ La Parte Mutuataria autorizza espressamente la Banca mutuante ad addebitare, automaticamente ed in via continuativa, sul **conto corrente** di seguito indicato, sul quale si obbliga a costituire in tempo utile la necessaria provvista, le rate di rimborso del piano di ammortamento (e eventualmente gli interessi di preammortamento), alle singole scadenze, ovvero, in caso di mancanza di disponibilità, anche successivamente, in presenza di provvista, e ad addebitare, altresì, tutte le spese, le commissioni e le imposte (se dovute)

0538701253018189164b3